

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese

Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 4. 2013

Perugia, 28 gennaio 2013

DICHIARAZIONE IMU

Entro il **04 febbraio 2013** dovrà essere presentata la 1^a dichiarazione IMU, inerente le variazioni intervenute negli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si evidenzia che l'obbligo dichiarativo IMU, a regime (cioè dopo la 1^a dichiarazione, di cui sopra), **scatta entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili strumentali di impresa, non iscritti in Catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, i 90 giorni decorrono dalla chiusura del periodo d'imposta.

In considerazione dell'onere dichiarativo è imprescindibile, al fine di permettere allo Studio di procedere negli adempimenti connessi, **produrre tempestivamente, le variazioni intervenute, copia degli atti (rogiti, certificati, accatastamenti, ecc)**, declinandosi fin da ora ogni addebito in ordine alla mancata predisposizione e presentazione della dichiarazione IMU nell'ipotesi di documentazione non fornita nei tempi necessari.

Obbligo dichiarativo

In generale la dichiarazione IMU va presentata quando si sono verificate variazioni rispetto a quanto comunicato con la dichiarazione Ici, e nei casi in cui si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune.

Vanno dichiarati i mutamenti di soggettività passiva, sia da parte di chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da parte di chi ha iniziato ad esserlo.

Non vanno dichiarate le variazioni catastali oggettive/soggettive relative a dati di classamento e rendita, in quanto trattasi di informazioni relative a variazioni, effettuate tramite la procedura DOCFA, pertanto disponibili /consultabili da parte del Comune.

Se l'immobile è oggetto di più diritti reali da parte di più soggetti, ciascuno è tenuto a dichiarare la quota di diritto spettante.

Distinti saluti